



## **REGOLAMENTO**

**per l'acquisizione in economia di beni e servizi ai  
sensi dell'art.125 D.Lgs. 163/2006 e per  
l'aggiudicazione di appalti aventi ad oggetto i  
servizi di cui all'allegato IIB D.Lgs. 163/2006**

Documento approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 12 Aprile 2012

## **Art. 1 – Oggetto del Regolamento**

1. Il presente Regolamento disciplina i presupposti e le procedure per le acquisizioni in economia di beni e servizi (ai sensi dell'articolo 125, commi da 1 a 4 e da 9 a 14, del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e dagli articoli da 329 a 338 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207) nonché gli appalti di servizi inclusi nell'allegato II B del predetto Decreto Legislativo, (in attuazione dei principi di trasparenza, efficacia e non discriminazione di cui all'art.27), da parte di Finpiemonte Partecipazioni S.p.A. (di seguito denominata anche la "Società").
2. Il presente Regolamento recepisce ed attua la Comunicazione interpretativa della Commissione CE relativa al diritto comunitario applicabile alle aggiudicazioni di appalti non, o solo parzialmente, disciplinate dalle direttive appalti pubblici, pubblicata nella G.U.C.E 1 agosto 2006, n. C 179.

## **Art. 2 – Limiti di importo, divieto di frazionamento ed esclusioni**

1. Le acquisizioni in economia di beni e servizi sono ammesse per importi inferiori alla soglia comunitaria di **200.000,00 EUR**, di cui all'articolo 28, comma 1, lettera b), del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e alle successive eventuali modificazioni oggetto di adeguamento ai sensi dell'articolo 248, comma 1, del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Gli importi sono da intendersi al netto di ogni onere fiscale e previdenziale.  
Gli appalti di servizi di cui all'allegato II B sono soggetti al presente Regolamento senza le predette limitazioni di importo.
2. Ai fini del calcolo del valore stimato delle acquisizioni in economia di beni e servizi, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 29 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
3. Le acquisizioni in economia di beni e servizi non possono essere artificiosamente frazionate allo scopo di non sottoporle alla disciplina del Regolamento.

## **Art. 3 – Voci di spesa**

1. Le acquisizioni in economia sono ammesse per le seguenti tipologie di beni e servizi, entro il limite di importo, di cui all'articolo 2, comma 1, del presente Regolamento per ogni singola tipologia di spesa di seguito indicata:
  - 1.a) acquisto, restauro, manutenzione e riparazione di mobili, arredi, complementi di arredamento, suppellettili e attrezzature per locali, stanze ed uffici aziendali;
  - 1.b) acquisto, noleggio, assistenza e manutenzione di impianti tecnologici, idraulici, elettrici, di riscaldamento, di condizionamento e fornitura di relativo materiale;
  - 1.c) spese per la fornitura di acqua, gas ed energia elettrica, anche mediante l'acquisto di apparecchiature e spese relative di allacciamento;
  - 1.d) acquisto di generi di cancelleria, carta e accessori per l'ufficio;
  - 1.e) spese relative ai servizi di pulizia, servizi di reception e altri servizi attinenti la sede sociale;
  - 1.f) spese per la stampa e diffusione di documenti, spese per l'editori, la stampa, la realizzazione e la diffusione di pubblicazioni, spese per riprese televisive, filmati e prodotti fotografici anche digitali e su supporto informatico;

- 1.g) spese postali e telefoniche;
- 1.h) acquisti di libri, registri, riviste, giornali e pubblicazioni di vario genere, anche su supporto informatico e multimediale, abbonamenti a periodici, a banche dati e ad agenzie di informazione; divulgazione di bandi di concorsi o avvisi a mezzo stampa o altri mezzi di informazione;
- 1.j) spese per la partecipazione e l'organizzazione di conferenze, convegni, congressi, riunioni, mostre, cerimonie, manifestazioni e ricorrenze, spese per informazione e promozione di attività societarie;
- 1.k) spese di rappresentanza;
- 1.l) spese per servizi di lavoro interinale;
- 1.m) spese per la formazione del personale;
- 1.n) spese per polizze di assicurazione e fidejussioni;
- 1.o) acquisto, noleggio, riparazione e manutenzione di veicoli, acquisto di materiale di ricambio, carburanti, combustibili e altro materiale di consumo;
- 1.p) spese per il trasporto di persone e materiale vario, spedizioni, traslochi, carico e scarico di materiali e immagazzinamento;
- 1.q) acquisto, noleggio, installazione, manutenzione e riparazione di sistemi e apparecchi telefonici, apparati di telecomunicazione, sistemi di videoconferenza, apparati fax, fotocopiatrici, apparecchi televisivi, impianti di ripresa e di video proiezione;
- 1.r) spese per l'acquisto, noleggio, installazione, gestione, manutenzione e riparazione di apparati, reti e sistemi informatici, materiale informatico di consumo, licenze d'uso del software, relativi aggiornamenti e canoni di manutenzione; nonché spese di assistenza specialistica sistemistica e di programmazione dei sistemi informativi e dei servizi volti a garantire la sicurezza dei dati;
- 1.s) spese per servizi di consulenza, studi, ricerca, indagini e rilevazioni statistiche funzionali allo svolgimento delle attività di competenza della Finpiemonte Partecipazioni S.p.A..
- 1.t) spese per servizio di smaltimenti rifiuti.

#### **Art. 4- bis – Casi particolari**

**1.** L'acquisizione in economia di beni e servizi è altresì consentita, ai sensi dell'articolo 125, comma 10, del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nei limiti di importo di cui all'articolo 2, comma 1, del presente Regolamento, nelle seguenti ipotesi:

- 1.a) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto;
- 1.b) necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo;
- 1.c) prestazioni periodiche di beni o servizi, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more di svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria;
- 1.d) urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale.

#### **Art. 5 – Modalità delle acquisizioni di beni in economia**

**1.** Le acquisizioni in economia di beni e servizi possono essere effettuate:

- 1.a) mediante amministrazione diretta;
- 1.b) mediante procedura di cottimo fiduciario.

2. Sono attuate mediante amministrazione diretta le acquisizioni in economia per le quali non occorre la partecipazione di alcun operatore economico. Esse sono effettuate con materiali e mezzi propri o appositamente noleggiati e con personale proprio.

3. Sono attuate mediante procedura di cottimo fiduciario le acquisizioni in economia per le quali occorre l'affidamento a terzi operatori economici.

#### **Art. 6 – Competenza per le acquisizioni in economia**

1. La Società, sulla base del proprio assetto organizzativo e della propria programmazione nonché a fronte di rilevate esigenze e di apposita richiesta da parte degli uffici, individua la necessità dell'acquisizione di beni o servizi in economia.

2. Per le acquisizioni di beni e servizi di importo pari o inferiore al limite di importo per il quale ha poteri di spesa, il Direttore Generale, o in sua assenza il Procuratore Speciale, dispone, con proprio atto, il ricorso all'acquisizione in economia indicando:

2.a) il bene o il servizio da acquisire e le motivazioni sottese alla necessità dell'acquisizione;

2.b) la modalità di acquisizione in economia ai sensi dell'articolo 4 del presente Regolamento;

2.c) l'importo stimato della spesa;

2.d) in caso di acquisizione mediante procedura di cottimo fiduciario, l'approvazione della Lettera di invito;

2.e) il nominativo del Responsabile del procedimento, designato ai sensi dell'articolo 125, comma 2, del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, qualora non ritenga opportuno riservare in capo a sé detto ruolo.

3. Per le acquisizioni di cui al comma 2, in caso di acquisto mediante procedura di cottimo fiduciario, il Responsabile del procedimento cura lo svolgimento della procedura nel rispetto delle disposizioni previste dagli articoli 6 e 7 del presente Regolamento, inoltrando proposta di aggiudicazione definitiva al Direttore Generale, o in sua assenza al Procuratore Speciale. Il Direttore Generale, o in sua assenza il Procuratore Speciale, dispone, con proprio atto, previa verifica della proposta del Responsabile del procedimento, l'aggiudicazione definitiva dell'acquisizione del bene o del servizio.

4. Per le acquisizioni di cui al comma 2, in caso di acquisto mediante procedura di cottimo fiduciario aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il Direttore Generale, o in sua assenza il Procuratore Speciale, è l'organo competente a nominare l'eventuale Commissione giudicatrice prevista dall'articolo 14 del presente Regolamento.

5. Per le acquisizioni di cui al comma 2, il Direttore Generale, o in sua assenza dal Procuratore Speciale, provvede alla sottoscrizione del contratto nelle forme stabilite dall'articolo 18 del presente Regolamento.

6. Per le acquisizioni di beni e servizi di importo superiore al limite di importo per il quale ha poteri di spesa, il Direttore Generale, o in sua assenza il Procuratore Speciale, sottopone al Consiglio di Amministrazione proposta di acquisizione indicando:

6.a) il bene o il servizio da acquisire e le motivazioni sottese alla necessità dell'acquisizione;

6.b) la modalità di acquisizione in economia ai sensi dell'articolo 4 del presente Regolamento;

6.c) l'importo stimato della spesa.

Il Consiglio di Amministrazione delibera il ricorso all'acquisizione in economia indicando il bene o servizio da acquisire per un importo massimo di spesa e dando mandato al Direttore Generale o, in sua assenza, al Procuratore Speciale, di dare attuazione alla deliberazione. Il Direttore Generale, o in sua assenza il Procuratore Speciale, a tal fine: designa il Responsabile del procedimento ai sensi dell'articolo 125, comma 2, del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, qualora non ritenga opportuno riservare in capo a sé detto ruolo; approva la Lettera di invito e nomina l'eventuale Commissione giudicatrice prevista dall'articolo 12 del presente Regolamento.

7. Per le acquisizioni di cui al comma 6, in caso di acquisto mediante procedura di cottimo fiduciario, il Responsabile del procedimento cura lo svolgimento della procedura di cottimo fiduciario nel rispetto delle disposizioni previste dal presente Regolamento, inoltrando proposta di aggiudicazione definitiva al Direttore Generale o, in sua assenza, al Procuratore Speciale. Il Direttore Generale o, in sua assenza, il Procuratore Speciale, previa verifica della proposta del Responsabile del procedimento, inoltra la proposta di aggiudicazione definitiva al Consiglio di Amministrazione il quale dispone, con propria deliberazione, l'aggiudicazione definitiva e delega il Direttore Generale o, in sua assenza, il Procuratore Speciale, alla sottoscrizione del contratto nelle forme stabilite dall'articolo 18 del presente Regolamento.

#### **Art. 7 - Codice identificativo gara**

La Società dovrà ottenere dal sistema di monitoraggio delle gare pubbliche (SIMOG) il codice identificativo di gara (CIG) con le modalità definite dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici e provvedere al pagamento del contributo sulle gare. Il CIG dovrà quindi essere indicato nella lettera di invito a presentare offerta.

#### **Art. 8 - Procedure per le acquisizioni in economia mediante cottimo fiduciario**

1. Per le acquisizioni di beni e servizi di **importo pari o superiore a 40.000 EUR e sino al limite di importo di 200.000 EUR**, il Responsabile del procedimento invita per iscritto a presentare l'offerta per l'affidamento dell'acquisizione almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, previamente individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla Società.

2. Le indagini di mercato avvengono mediante consultazione di elenchi telefonici o commerciali, motori di ricerca su internet e di ogni altro mezzo idoneo allo scopo.

3. La Lettera di invito per gli affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 EUR, sottoscritta dal Responsabile del procedimento, riporta, tra l'altro, i seguenti elementi:

- 3.a) l'oggetto dell'acquisizione e le relative caratteristiche tecniche;
- 3.b) l'importo stimato dell'acquisizione, con esclusione dell'IVA;
- 3.c) il termine perentorio di presentazione delle offerte;
- 3.d) il periodo in giorni di validità delle offerte;
- 3.e) l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
- 3.f) i requisiti soggettivi e di qualificazione ai sensi dell'articolo 9 del presente Regolamento;
- 3.g) le eventuali garanzie richieste ai sensi dell'articolo 15 del presente Regolamento;
- 3.h) il criterio di aggiudicazione prescelto ai sensi dell'articolo 10 del presente Regolamento;

- 3.i) un'eventuale fase di negoziazione delle offerte presentate, esperita anche tra un numero ridotto di offerenti, previamente selezionati mediante i requisiti di qualificazione e i criteri di aggiudicazione;
- 3.l) in caso di utilizzo del criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, gli elementi e sub-elementi, corredati di punteggi e sub-punteggi, per la valutazione dell'offerta;
- 3.m) l'eventuale indicazione del tempo e luogo della seduta pubblica per la verifica della tempestività e integrità dei plichi di offerta e per la relativa apertura;
- 3.n) in caso di utilizzo del criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, l'eventuale indicazione del tempo e luogo della seduta pubblica per l'apertura e lettura dell'offerta economica;
- 3.o) le clausole contrattuali, ivi comprese, a titolo meramente esemplificativo, termine e modalità di esecuzione della prestazione, termini e modalità di pagamento del corrispettivo ed eventuali penali ai sensi dell'articolo 1382 del codice civile, ed in conformità al D.Lgs. 163/2006 e DPR 207/2010;
- 3.p) l'eventuale clausola che preveda di non procedere all'aggiudicazione nel caso di presentazione di un'unica offerta valida;
- 3.q) l'obbligo per l'offerente di dichiarare nell'offerta di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare condizioni contrattuali e penalità;
- 3.r) codice identificativo della gara (CIG) rilasciato dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici;
- 3.s) indicazioni in ordine al pagamento del contributo all'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici, se dovuto (per importo a base di affidamento superiore a € 150.000,00);
- 3.t) clausola di cui all'art. 3, comma 8, della L. n. 136/2010 e smi (tracciabilità flussi finanziari), qualora la lettera di invito venga assunta quale contenuto della lettera d'ordine idonea a perfezionare il contratto ai sensi dell'art. 334, comma 2, DPR n. 207/2010;
- 3.v) eventuale opzione di proroga del contratto.

4. La Lettera di invito è trasmessa, a cura del Responsabile del procedimento, mediante ogni mezzo di comunicazione idoneo ad attestare la ricevuta di invio e la ricevuta di consegna, ivi compresi, a titolo non esaustivo, la trasmissione a mezzo telefax e la trasmissione telematica a mezzo di posta elettronica certificata.

5. Tra la data di trasmissione della Lettera di invito e il termine di presentazione delle offerte deve intercorrere un termine non inferiore a 7 (sette) giorni solari.

6. Una volta disposta dall'organo competente l'aggiudicazione definitiva dell'acquisizione, il Responsabile del procedimento pubblica sul sito internet della Società, nell'apposita sezione "Bandi e gare", l'avviso di avvenuta aggiudicazione.

7. Per le acquisizioni di beni e servizi di **importo inferiore a 40.000 EUR**, è consentito l'affidamento diretto da parte del Consiglio di Amministrazione, del Presidente e del Direttore Generale, o in sua assenza del Procuratore Speciale, nel limite dei poteri agli stessi conferiti, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità.

## **Art. 9 – Procedura per l’acquisizione di appalti di servizi di consulenza**

**1.** Per le acquisizioni di consulenze e incarichi previsti dall’articolo 3 del presente Regolamento, **di importo pari o superiore a 40.000 EUR** e sino al limite di importo di cui all’articolo 2, comma 1, del presente Regolamento, si applicano le seguenti disposizioni, tenuto conto del carattere personale della prestazione.

**2.** Il Direttore Generale, o in sua assenza il Procuratore Speciale, giusta autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, invita per iscritto a presentare l’offerta per l’affidamento dell’acquisizione almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, previamente individuati in uno dei seguenti modi:

2.a) mediante indagine di mercato che tenga altresì conto di conoscenze altamente specialistiche e preferibilmente, ove necessario, di livello universitario, e nel rispetto delle modalità previste dal successivo comma. Per indagine di mercato si intende anche l’indagine svolta mediante la consultazione di Albi od Ordini professionali ovvero mediante l’attività di organismi specializzati nella ricerca del personale, i quali si impegnino ad effettuare forme di pubblicità almeno equivalenti alla pubblicazione sul sito internet della Società. Il Direttore generale pubblica sul sito Internet della Società, nell’apposita sezione “Bandi e Gare”, un avviso recante le indicazioni essenziali della procedura di acquisizione, nonché la lettera di invito, al fine di sollecitare la presentazione di candidature/offerte da parte dei soggetti potenzialmente interessati; l’avviso può essere omesso in caso di urgenza.

2.b) mediante appositi elenchi predisposti ai sensi dell’articolo 8 del presente Regolamento.

**3.** La Lettera di invito può riportare, oltre agli elementi previsti dall’articolo 6, comma 3, del presente Regolamento, anche i seguenti elementi:

3.a) nell’ambito dei requisiti di qualificazione di cui all’articolo 9 del presente Regolamento, la necessaria previsione di criteri preposti alla verifica dell’esperienza e professionalità dell’operatore, il cui possesso è comprovato mediante l’allegazione di curriculum vitae e di ogni altro documento utile;

3.b) in caso di utilizzo del criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la possibilità di prevedere la valutazione delle offerte unicamente in base a elementi e sub-elementi di natura qualitativa, con esclusione dell’elemento prezzo;

3.c) in caso di utilizzo degli elementi e sub-elementi di cui al predetto punto, la possibilità di valutazione unicamente mediante un colloquio da tenersi avanti il Direttore Generale, o in sua assenza dal Procuratore Speciale, ovvero la Commissione giudicatrice prevista dall’articolo 12 del presente Regolamento.

**4.** La Lettera di invito è trasmessa mediante ogni mezzo di comunicazione idoneo ad attestare la ricevuta di invio e la ricevuta di consegna, ivi compresi, a titolo non esaustivo, la trasmissione a mezzo telefax e la trasmissione telematica a mezzo di posta elettronica certificata.

**5.** Tra la data di trasmissione della Lettera di invito e il termine di presentazione delle offerte deve intercorrere un termine congruo, non inferiore a 7 (sette) giorni solari.

**6.** Una volta disposta dall’organo competente l’aggiudicazione definitiva dell’acquisizione è pubblicato sul sito internet della Società., nell’apposita sezione “Bandi e gare”, l’avviso di avvenuta aggiudicazione della consulenza, con indicazione del nominativo del consulente individuato, dell’oggetto dell’incarico e del relativo compenso.

7. Per le acquisizioni di beni e servizi di **importo inferiore a 40.000 EUR**, è consentito l'affidamento diretto da parte del Consiglio di Amministrazione, del Presidente e del Direttore Generale, o in sua assenza del Procuratore Speciale, nel limite dei poteri agli stessi conferiti, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità.

8. È esclusa l'applicazione dell'articolo 15 del presente Regolamento.

#### **Art. 10 – Elenchi degli operatori economici per l'affidamento di appalti di servizi di consulenza**

1. Nel caso di acquisizioni di servizi di consulenza con le modalità di cui all'articolo 7, comma 2, interlinea 2.b) del presente Regolamento, la Società si riserva la facoltà di predisporre, mediante la pubblicazione di appositi avvisi sul proprio sito internet, ovvero mediante l'invio di inviti, elenchi od albi di operatori economici di cui avvalersi.

2. Le modalità di formazione e tenuta degli elenchi o albi saranno determinate con apposito atto del Direttore Generale, o in sua assenza dal Procuratore Speciale, della Società.

#### **Art. 11 – Qualificazione degli operatori economici**

1. Ai fini della partecipazione alle procedure disciplinate dal presente Regolamento, gli operatori economici devono possedere i requisiti previsti dagli articoli 38, 39, 41 e 42 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

2. Per gli operatori economici stabiliti in Stati e Paesi diversi dall'Italia, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 47 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

#### **Art.12 – Criteri di aggiudicazione**

1. Le acquisizioni di beni e servizi previste dal presente Regolamento sono aggiudicate in base ad uno dei seguenti criteri:

a) prezzo più basso: qualora la fornitura dei beni o la prestazione dei servizi oggetto del contratto debbano essere conformi ad appositi capitolati tecnici ovvero alle dettagliate descrizioni contenute nella Lettera di invito;

b) offerta economicamente più vantaggiosa: valutabile in base ad elementi diversi, variabili a seconda della natura della prestazione, quali, a titolo esemplificativo, il prezzo, il termine di esecuzione o di consegna, i termini di pagamento, il costo di utilizzazione, il rendimento, la qualità, il carattere estetico e funzionale, il valore tecnico, il servizio successivo alla vendita e l'assistenza tecnica.

2. Per quanto non espressamente stabilito dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 81, 82 e 83 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

3. Il Direttore Generale, o in sua assenza il Procuratore Speciale, o, ove nominato, il Responsabile del procedimento provvede alle operazioni di individuazione della migliore offerta e dell'operatore economico affidatario, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 12 del presente Regolamento.



### **Art. 13 – Verifica di congruità dei prezzi**

1. L'accertamento della congruità dei prezzi offerti dagli operatori economici invitati è effettuato, in conformità a quanto previsto dall'art. 336 del D.P.R. 207/2010, attraverso elementi di riscontro dei prezzi correnti risultanti dalle indagini di mercato.
2. Ai fini dell'accertamento di cui al comma 1, la Società può avvalersi dei cataloghi di beni e servizi pubblicati sul mercato elettronico propri o di altre amministrazioni aggiudicatrici.
3. Il Direttore Generale, o in sua assenza il Procuratore Speciale o, ove nominato, il Responsabile del procedimento procederà alla verifica delle offerte anomale, provvedendo all'esame delle giustificazioni preliminari ove richieste, all'eventuale richiesta di giustificazioni e chiarimenti ulteriori nonché all'eventuale consultazione del soggetto offerente.
4. Il Direttore Generale, o in sua assenza il Procuratore Speciale o, ove nominato, il Responsabile unico del procedimento esclude l'offerta che, in base all'esame degli elementi forniti, risulti nel suo complesso inaffidabile.
5. Viene sottoposta a verifica la prima migliore offerta, se la stessa appaia anormalmente bassa e, se viene esclusa, si procede nella stessa maniera progressivamente nei confronti delle successive migliori offerte fino ad individuare la migliore offerta non anomala.

### **Art. 14 - Commissione giudicatrice**

1. Quando l'individuazione della migliore offerta avviene con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione delle offerte può essere demandata ad una Commissione giudicatrice, che opera secondo le disposizioni del presente articolo.
2. La Commissione è nominata, dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, dall'organo competente individuato ai sensi dell'articolo 5 del presente Regolamento ed è composta da un numero dispari di componenti, in numero massimo di cinque, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto dell'acquisizione. I commissari diversi dal Presidente sono selezionati tra i funzionari della Società.
3. Per quanto concerne le cause di incompatibilità a rivestire l'incarico di commissario, si applica l'articolo 84, commi 4, 5, 6 e 7, del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
4. Per quanto concerne le modalità di nomina, costituzione e funzionamento della Commissione, si applica l'articolo 84, commi 3 e 10, del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
5. La seduta fissata per verificare l'integrità dei plichi contenenti l'offerta si svolge in forma pubblica. La seduta o le sedute per la valutazione delle offerte tecniche si svolgono in forma riservata. La seduta per l'apertura e lettura dell'offerta economica si svolge in forma pubblica. Per ogni seduta la Commissione trascrive le operazioni effettuate redigendo apposito verbale sottoscritto dal Presidente e da tutti i commissari.

### **Art. 15 – Responsabile del procedimento**

1. Il Responsabile del procedimento è nominato dal Direttore Generale, o in sua assenza dal Procuratore Speciale, tra i dirigenti o funzionari della Società, con titolo di studio e competenze adeguati in relazione all'oggetto della gara per cui è nominato. Il provvedimento di nomina è adottato ai sensi dell'articolo 10, commi 5, 7 e 9, del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

2. Al Responsabile del procedimento spettano i compiti previsti dall'articolo 10, commi 1 e 2, del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e dagli artt. 272-273 del D.P.R. 207/2010.

#### **Art. 16 - Direttore dell'esecuzione del contratto**

1. Il direttore dell'esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 119 del D.Lgs. 163/2006 e dell'art. 300 del D.P.R. 207/2010, è il responsabile del procedimento.

2. Al direttore dell'esecuzione spettano i compiti individuati dall'art. 301 del D.P.R. 207/2010.

#### **Art. 17 - Esistenza di interferenze ed obbligo di redazione del D.U.V.R.I.**

1. Nei casi di sussistenza dei rischi di sicurezza da interferenza, di cui all'art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008, il Direttore Generale o il Responsabile del procedimento è tenuto a predisporre il documento unico di valutazione dei rischi ed a quantificare, nella Lettera di invito, i costi di sicurezza relativi alle interferenze, secondo le modalità definite dalla Società.

#### **Art. 18 – Garanzie**

1. Per le acquisizioni di beni e servizi di importo superiore a 100.000 EUR, l'offerta dell'operatore economico deve essere corredata di garanzia, pari al due per cento dell'importo stimato dell'acquisizione indicato nella Lettera di invito, a copertura della mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 75 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

2. Per le acquisizioni di cui al comma precedente, a copertura degli oneri per il mancato od inesatto adempimento delle prestazioni dedotte nel contratto, l'operatore economico affidatario è tenuto a costituire una garanzia fideiussoria pari al dieci per cento dell'importo contrattuale. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 113 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

#### **Art. 19 - Comunicazione aggiudicazione definitiva**

1. Per i contratti di importo pari o superiore a 40.000,00 EUR affidati mediante cottimo fiduciario, il Responsabile del procedimento rende noti gli esiti della procedura ai concorrenti mediante apposita comunicazione, ai sensi dell'art. 79 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, inviata entro 5 giorni lavorativi dall'aggiudicazione definitiva e congruamente motivata. La comunicazione dovrà, inoltre, specificare che la richiesta di accesso informale agli atti della procedura, attraverso l'esibizione e consegna di copia dei documenti, va presentata entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione, indicando altresì gli uffici, date ed orari di apertura nei quali è possibile effettuare l'accesso.

2. Nella suddetta comunicazione andrà precisato, che – ai sensi dell'articolo 11, comma 10 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 - il contratto non potrà essere stipulato prima del trentacinquesimo giorno successivo alla comunicazione dell'aggiudicazione definitiva della procedura.

## **Art. 20 - Termine dilatorio per la stipulazione del contratto**

**1.** Negli affidamenti mediante cottimo fiduciario di cui all'articolo 6 del presente Regolamento, il contratto non potrà essere stipulato prima che siano decorsi 35 giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione definitiva agli altri concorrenti, come previsto dall'art. 11 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e dall'articolo che precede.

**2.** L'esecuzione delle forniture e/o servizi in via d'urgenza è consentita durante il periodo di cui al comma precedente soltanto nei casi in cui:

2.1. ai sensi del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 non è prevista la previa pubblicazione di Bando e/o avviso;

2.2. nei casi in cui la mancata esecuzione immediata delle forniture e/o servizi determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare (ivi compresa la perdita dei finanziamenti comunitari).

In tal caso l'operatore economico affidatario si impegna a svolgere le attività necessarie richieste dalla Società anche prima della conclusione e stipulazione del contratto, in quanto motivate da necessità ed urgenza con diritto al rimborso delle spese sostenute e documentate per le prestazioni eseguite.

**3.** Inoltre, ai sensi dell'articolo 11 comma 10 ter del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, il contratto non potrà essere stipulato se è proposto ricorso avverso l'aggiudicazione definitiva con contestuale domanda cautelare, dal momento della notificazione dell'istanza cautelare alla Società e fino alla pronuncia cautelare di primo grado da parte del competente Tribunale Amministrativo Regionale o alla pubblicazione del dispositivo della sentenza di primo grado (in caso di decisione del merito all'udienza cautelare). L'effetto sospensivo sulla stipula del contratto cessa quando, in sede di esame della domanda cautelare, il giudice si dichiara incompetente o non concede misure cautelari.

## **Art. 21 – Contratto**

**1.** La Società e l'affidatario individuato con procedura di cottimo fiduciario – previa verifica della sussistenza del possesso dei requisiti previsti dalla lettera di invito - sottoscrivono un contratto mediante scrittura privata semplice, ovvero mediante apposito scambio di lettere con cui è disposta l'ordinazione dell'oggetto dell'acquisizione. Tali atti riportano i medesimi contenuti previsti nella Lettera d'invito o fanno esplicito richiamo ad essi.

**2.** Le attività negoziali e gli ordinativi di fornitura, per quanto possibile, possono essere effettuate con ogni mezzo, favorendo l'introduzione di modalità telematiche al fine di modernizzare e semplificare le procedure e di accelerare le fasi di acquisto.

**3.** Tutte le eventuali spese di contratto sono a carico dell'operatore economico affidatario.

**4.** Il pagamento delle fatture di spesa relative alle acquisizioni di beni e servizi disciplinate dal presente Regolamento deve avvenire solo a fronte del visto apposto dal Responsabile del procedimento, che attesti la regolare esecuzione delle prestazioni convenute.

**5.** Nel contratto, in qualunque forma redatto, sarà inserita, a pena di nullità:

- apposita clausola con cui l'operatore economico affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136;
- indicazione dei costi della sicurezza derivanti da eventuali rischi di interferenze individuati ai sensi dell'art. 14 del presente Regolamento.

L'eventuale D.U.V.R.I. sarà allegato al contratto.

#### **Art. 22 – Norme di rinvio**

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, si fa rinvio alle disposizioni contenute nella Parte II – Titolo I (“Contratti di rilevanza comunitaria”) del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 ed al Regolamento attuativo (D.P.R. n.207/2010) per quanto applicabile ai contratti pubblici al di sotto della soglia comunitaria.

#### **Art. 23 – Entrata in vigore e pubblicazione**

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul sito internet della Società, nell'apposita sezione “Bandi e Gare”.